

Codice A18070

D.D. 26 gennaio 2015, n. 160

BI.AT.154- Demanio idrico fluviale. Concessione demaniale al CORDAR S.p.A. Biella Servizi per occupazione di area demaniale con un attraversamento sul rio Moglie nel Comune di Sandigliano (BI)

Vista l'istanza di autorizzazione idraulica e contestuale richiesta di concessione demaniale datata 24/11/2014, presentata dal Procuratore del CORDAR S.p.A. Biella Servizi, per occupazione di area demaniale con un attraversamento sul rio Moglie nel Comune di Sandigliano (BI), così come evidenziato negli elaborati tecnici allegati alla domanda stessa;

Considerato che si è data notizia del procedimento tramite pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune di Sandigliano (BI):

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che in esito alle pubblicazioni di rito non sono state presentate osservazioni o opposizioni, né sono state presentate domande concorrenti;

Vista il PLI n. 19/12 del 08/11/2012 integrato con PLI n. 16/14 del 28/03/2014 rilasciato dalla Regione Piemonte Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella;

Visto il disciplinare, allegato alla presente determinazione, contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, regolarmente sottoscritto in data 26/01/2015- Rep, n. 272 del 26/01/2015;

Dato atto che con ns/nota prot. N. 63848/DB1409 del 01/12/2014 sono stati richiesti i pagamenti dovuti per il rilascio della concessione demaniale in oggetto;

Preso atto del versamento a favore della Regione Piemonte – Servizio Tesoreria – Torino di €. 360,00 a titolo di deposito cauzionale in data 17/12/2014, € 50,00 per spese di istruttoria versate in data 17/12/2014 e di 180,00 a titolo di canone per l'anno 2014 in data 17/12/2014 e trasmessi allo scrivente Ufficio in data 29/12/2014 relativi alla concessione di cui all'oggetto;

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 23/2008;

Visti gli art. 86 e 89 del d.lgs. n. 112/1998;

Visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;

Vista la l.r. 12/2004 ed il regolamento regionale n. 14/R/2004 così come modificato dal Regolamento regionale n. 2/R/2011;

determina

1. di concedere al CORDAR S.p.A. Biella Servizi per occupazione di area demaniale con un attraversamento sul rio Moglie nel Comune di Sandigliano (BI), come individuate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e meglio descritti nei PLI citati in premessa;

2. di accordare la concessione per diciannove anni, successivi e continui, a decorrere dalla data della presente determinazione, subordinatamente all'osservanza degli obblighi e delle condizioni espresse nel disciplinare;

3. di stabilire che il canone annuo, fissato in € 180,00 e soggetto a rivalutazione periodica secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali vigenti, dovrà essere versato, di anno in anno, anticipatamente e cioè entro il 31 Gennaio dell'anno al quale si riferisce.

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

5. di dare atto che l'importo di € 50,00, per spese istruttoria, è stato introitato sul capitolo 65180 del bilancio 2014, quello di € 1800,00, per canone demaniale riferito all'anno 2014 è stato introitato sul capitolo 30555 del bilancio 2014 e che l'importo di € 360,00 per deposito cauzionale infruttifero è stato introitato sul capitolo 64730 del bilancio 2014.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010;

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 33/2013.”.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg al T.A.R. e 120 gg al Capo dello Stato.

Il Dirigente
Salvatore Scifo

Allegato



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e Foreste
Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Biella*

BI.AT.154- Disciplinare di concessione demaniale al CORDAR S.p.A. Biella Servizi per occupazione di area demaniale con un attraversamento sul rio Moglie nel Comune di Sandigliano (BI)-

Disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione demaniale al CORDAR S.p.A. Biella Servizi per occupazione di area demaniale con un attraversamento sul rio Moglie nel Comune di Sandigliano (BI).

Ai sensi del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. in data 6.12.2004, n.14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n.12)", di seguito citato come "Regolamento regionale"

Rep. n°. 272 del 26/01/2015

L'anno duemilaquindici addì Ventisei del mese di Gennaio presso il Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Biella tra il Responsabile del Settore decentrato Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico di Biella, il Sig. Scifo Ing. Salvatore nato a Modica (RG) il 03/01/1970 in rappresentanza dell'Amministrazione Regionale, partita I.V.A. n. 02843860012 e C.F. n. 80087670016

e

Sig. Galli Ing. Stefano, nato a Falconara Marittima (AN) il 20/11/1950, in qualità di Procuratore del CORDAR S.p.A. Biella Servizi partita IVA/C.F. 01866890021

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto del disciplinare.

Con il presente atto sono disciplinati gli obblighi e le condizioni cui è subordinata la concessione demaniale al CORDAR S.p.A. Biella Servizi per occupazione di area demaniale con un attraversamento sul rio Moglie nel Comune di Sandigliano (BI).

La concessione è accordata assumendo che il richiedente abbia acquisito tutti i pareri e le autorizzazioni necessari; pertanto, l'Amministrazione regionale è sollevata da ogni responsabilità per eventuali inadempienze, da imputarsi esclusivamente al richiedente.

La concessione è accordata fatte salve le competenze di ogni altro ente o amministrazione.

Art. 2- Prescrizioni tecniche per l'esecuzione delle opere.

L'esecuzione delle opere oggetto della concessione e la loro successiva gestione e manutenzione deve avvenire nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nel PLI n. 19/12 del 08/11/2012 integrato con PLI n. 16/14 del 28/03/2014.

Art. 3 – Durata della concessione.

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è accordata a titolo precario per un periodo di anni diciannove successivi e continui a decorrere dalla data della determina di concessione.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere anche parzialmente la concessione in qualunque momento, con semplice preavviso, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica del corso d'acqua interessato o ragioni di pubblica utilità, senza che il concessionario possa pretendere compenso per risarcimento di danni o altro.

Al termine della concessione e nei casi decadenza, revoca o rinuncia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento regionale.

E' facoltà del concessionario chiedere il rinnovo della concessione presentando domanda all'Amministrazione concedente almeno sei mesi prima della scadenza.

Nel caso di occupazione oltre il termine stabilito dal presente atto senza che sia stata presentata domanda di rinnovo, il concessionario, ferme restando le conseguenze penali dell'occupazione abusiva, corrisponderà per tutta la durata dell'occupazione l'indennizzo che sarà stabilito dall'Amministrazione regionale, la quale ha facoltà di procedere all'esecuzione forzata, nelle forme amministrative.

Art. 4 – Obblighi del concessionario

La concessione è accordata senza pregiudizio dei diritti di terzi ed il concessionario è tenuto ad utilizzare l'area demaniale in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui e da non arrecare danni a terzi o alla stessa area demaniale.

Il concessionario terrà l'Amministrazione concedente e i suoi funzionari sollevati e indenni da qualsiasi molestia e pretesa da parte di terzi e dovrà rispondere di ogni pregiudizio o danno ad essi derivante per effetto della concessione, sia durante il periodo di esecuzione dei lavori sia durante l'uso della concessione medesima.

E' fatto divieto al concessionario di subaffittare o cedere, anche parzialmente, la concessione, salvo i casi di subentro disposti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento regionale.

E' fatto altresì divieto di costruire opere di qualsiasi genere, stabili o provvisorie, che non siano state autorizzate dall'Amministrazione concedente.

Il concessionario, qualora alla scadenza della concessione non intenda chiederne il rinnovo, ha l'obbligo di rilasciare l'area occupata e provvedere a sua cura e spese alla rimozione dei manufatti, se presenti, ed al ripristino dello stato dei luoghi, ferma restando la necessità di espressa autorizzazione dell'autorità idraulica competente qualora si tratti di rimuovere manufatti di rilevante entità e fatta salva la facoltà per l'Amministrazione concedente di procedere all'acquisizione, a titolo gratuito, dei manufatti la cui rimozione non sia ritenuta opportuna per ragioni idrauliche o di pubblico interesse.

Art. 6 – Canone.

Il concessionario corrisponderà alla Regione Piemonte di anno in anno il canone di concessione, soggetto a rivalutazione periodica nei termini previsti dalle norme regionali. Il primo canone è fissato nella misura di € 180,00.

Il mancato pagamento del canone nei termini richiesti, ferma restando la potestà dell'Amministrazione regionale di dichiarare la decadenza della concessione, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino allo spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 3,5 punti percentuali, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e sino alla data di avvenuto versamento.

Il canone di concessione di cui al 1° comma dovrà essere versato entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.

Art. 7 – Deposito cauzionale

A garanzia degli obblighi derivanti dal presente atto, il concessionario è tenuto alla prestazione di una cauzione pari a due annualità del canone, per un importo di € 360,00.

Il deposito cauzionale sarà svincolato su richiesta dell'interessato, ove nulla osti, al termine della concessione, mentre potrà essere trattenuto, in tutto o in parte, dall'Amministrazione regionale a soddisfazione di eventuali danni dipendenti dalla concessione stessa.

Art. 8 – Pagamenti e spese per la concessione.

All'atto della firma del presente disciplinare il concessionario ha dimostrato di aver provveduto:

- al versamento della somma di € 50,00 come da versamento effettuato in data 17/12/2014, per spese di istruttoria;
- alla costituzione del deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte per un importo di € 360,00, come da versamento effettuato in data 17/12/2014;

- al versamento della somma di € 180,00 come da versamento effettuato in data 17/12/2014, a titolo di canone anno 2014.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la concessione sono a totale ed esclusivo carico del concessionario.

Art. 9 – Norma di rinvio.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, la concessione è comunque subordinata alla piena ed esatta osservanza delle disposizioni del Regolamento regionale.

Art. 10 – Elezione di domicilio e norme finali.

Per tutti gli effetti connessi al presente atto, il concessionario elegge domicilio presso la Sede legale CORDAR S.p.A. Biella Servizi in Biella P.za Martiri della Libertà13.

Il presente atto vincola fin d'ora il concessionario a tutti gli effetti di legge e sarà definitivo per l'Amministrazione regionale solo dopo l'esecutività a norma di legge.

Fatto, letto ed accettato, si sottoscrive.

Per CORDAR S.p.A. Biella Servizi
Il Procuratore
Galli Ing. Stefano

Per l'Amministrazione concedente
Il Responsabile del Settore
Scifo Ing. Salvatore